CAMERA DEI DEPUTATI N. 2611

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGOGLIO, LA GANGA

Presentata il 21 aprile 1988

Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che viene presentata alla vostra attenzione ed approvazione trova la sua ragion d'essere nella necessità, ormai inderogabile, di definire la precaria e fin ad oggi incerta problematica relativa alla tassazione delle mance incassate dagli operatori tecnici delle case da gioco *(croupiers)*.

Il problema è stato impostato da diverse fonti dottrinarie e giurisprudenziali ma con risultati quasi sempre diversi e molto spesso contrastanti proprio per effetto di una diversa angolazione adottata nell'esame del problema.

Punto centrale delle incertezze e dei dubbi in materia è costituito proprio dalla natura degli emolumenti che si intende tassare ed ancor più dalla fonte di provenienza. È noto infatti che trattasi di elargizioni occasionali ed aleatorie corrisposte non da datore di lavoro bensì da una miriade di soggetti, difficilmente individuabili che, a fronte di una vincita, gratificano gli operatori tecnici delle case da gioco devolvendo a questi delle somme di denaro.

Variegati e di difficile interpretazione sono stati i tentativi di addomesticare con i normali criteri fiscali una tale spigolosa problematica.

Infatti, se è semplicistico ed inesatto definire le mance come reddito da lavoro subordinato in quanto vi è assoluta inesistenza di qualsiasi obbligazione a carico del datore di lavoro o di altri, altrettanto inveritiera è l'ipotesi secondo cui trattasi di « liberalità remunerativa » in quanto, *nulla questio* sulla liberalità, poiché proprio di questo si tratta, ma certamente non di natura remunerativa tenuto conto che non viene erogata a fronte di prestazione d'opera « a favore » di chicchesia al di fuori dal datore di lavoro.

Anzi nel caso specifico dei *croupiers*, il punto mancia viene, per contratto *inter partes*, ripartito tra i medesimi *croupiers* e la casa da gioco secondo dei criteri prestabiliti. Pertanto ancora più assurdo è pensare ad una remunerazione, sia pure per consuetudine, visto che parte di essa (50 per cento) va alla naturale controparte dei soggetti effettivamente eroganti, la casa da gioco.

Di remunerazione non può assolutamente parlarsi in quanto tra il soggetto erogante e quello beneficiario dell'erogazione non vi è alcuno svolgimento di attività, né a favore, né contro.

Di certo vi è che la vigente normativa è a dir poco carente di fronte alla determinazione e collocazione delle mance elargite a favore dei *croupiers* nelle varie fattispecie assoggettate ad un regime fiscale proprio, anzi ci troviamo di fronte ad un vero e proprio vuoto legislativo, non solo, ma pur sussistendo dei dubbi sulla reale collocabilità di queste entrate tra i redditi fiscalmente rilevanti si è venuto a creare un reciproco interesse, e dello Stato e dei percipienti di tali redditi, a veder definito l'annoso problema.

È pertanto necessario introdurre una specifica normativa che consenta di disciplinare una volta per tutte le modalità di determinazione della imposizione fiscale di tali entrate ed i termini e forme di esecuzione del relativo prelievo tributario.

Tenuto conto dell'enorme mole di contenzioso preesistente si ritiene altresì opportuno stabilire i termini di chiusura di tutte le situazioni pregresse.

Nella determinazione della imposizione fiscale su detti proventi non si può non tener conto del fatto che, forme similari di liberalità sono del tutto omesse o molto limitate in sede di dichiarazione, anche per effetto di una quasi impossibile attuazione dei controlli.

Puntualmente accertabili sono invece le mance dei *croupiers* grazie al particolare sistema di raccolta e di distribuzione che non lascia spazio a omissioni o sotterfugi.

È lampante il grande beneficio che ne trae l'Erario, che vede riversare nelle proprie casse denaro nuovo automaticamente accertato attraverso la forma di prelievo della ritenuta alla fonte e scevro da contestazioni di sorta.

Dal canto loro i *croupiers*, pur se vedono ridotti i loro proventi, escono dal tunnel dell'incertezza e possono finalmente quantificare i loro guadagni oggi più che mai aleatori, così come aleatorio è il prelievo che gli uffici finanziari stanno coattivamente conducendo, in quanto subordinato a pronunzie giudiziarie che non lasciano intravedere nulla di positivo.

Ovviamente nel sottoporre a tassazione tali proventi occorre tener conto di vari fattori sicuramente rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile assoggettabile all'imposizione.

I *croupiers*, sostengono spese ed hanno particolari oneri per la ristorazione, per gli spostamenti da e per il posto di lavoro tenuto conto degli orari in cui operano non coperti da mezzi pubblici di trasporto.

Spesso si trovano costretti a far uso di alloggi aggiuntivi e sono sottoposti a *stress* inusuali che generano ulteriori spese. Debbono provvedere autonomamente ad integrazioni previdenziali in quanto le spettanze di fine rapporto non sono commisurate alla entità reale del reddito da lavoro prestato.

Si rende pertanto necessario detrarre dalla base imponibile una percentuale forfettaria delle somme percepite tale da compensare la spesa di produzione del lavoro sostenuto da tali operatori e non

sempre documentabili, pertanto molto difficili da individuare e deteminare in via analitica.

Così facendo si può agevolmente determinare la base imponibile che verrebbe automaticamente inclusa nel modello 101 con conseguente alleggerimento degli adempimenti formali e con il vantaggio della immediata, in quanto anticipata, riscossione dell'imposta da parte dell'Erario, attraverso la ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro.

La base imponibile formatasi è assoggettata automaticamente alla ordinaria vigente imposizione progressiva.

Del resto già le panatiche dei marittimi e le indennità di volo sono soggette a imposizione nella misura del 40 per cento dell'importo erogato e si ritiene congruo nel caso di specie uno sgravio forfettario del 50 per cento dell'importo percepito.

Una soluzione del problema, come già detto, è sicuramente positiva e necessaria per le parti interessate e tutte le forze politiche rappresentate nel nostro Parlamento vorranno certamente far propria ed approvare la presente proposta di legge che oltretutto costituisce un atto di doverosa giustizia nei confronti sia dell'Erario, che potrà contare su ulteriori preziose entrate tributarie, sia degli operatori del settore che si trovano oggi costretti a contestare pedissequamente le arbitrarie prese di posizione della amministrazione finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *l)* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto di riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato ».

ART. 2.

1. All'articolo 48, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *h)* la percentuale delle mance di cui alla lettera *l)* dell'articolo 47 attribuita ai gestori delle case da gioco secondo le modalità dei contratti aziendali stipulati tra i gestori medesimi ed i rappresentanti del personale ».

ART. 3.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai periodi d'imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte.